



Regione Lombardia

Regione Lombardia - Giunta
Sanità
P 28/06/2007 14.51

H1.2007.0030676

Giunta Regionale
Direzione Generale Sanità

Data:

Protocollo:

Circ. 19/SAN 07

Ai Direttori Generali delle ASL della
Regione Lombardia
LORO SEDI

Ai Responsabili dei Dipartimenti di
Prevenzione Veterinari delle ASL della
Regione Lombardia
LORO SEDI

Al Ministero della Salute
Dipartimento Sanità Pubblica Veterinaria,
Nutrizione e Sicurezza degli alimenti
ROMA

Alla Regione Lombardia
D.G. Agricoltura
SEDE

All'Associazione Regionale Allevatori
CREMA

Alla Federazione Regionale Coltivatori
Diretti della Lombardia
MILANO

Alla Federlombarda Agricoltori
MILANO

Alla Confederazione Italiana Agricoltura
Regionale della Lombardia
MILANO

A. R. A. L. - CREMA

Prot N. 1116

del 29-06-2007

resp.

All'Istituto Zooprofilattico Sperimentale
della Lombardia e dell'Emilia Romagna
BRESCIA

OGGETTO: Circolare 13/SAN del 13 aprile 2007 "Vendita diretta al consumatore di latte crudo vaccino, ovi-caprini e bufalini nell'azienda agricola di produzione - Modifiche e integrazioni alle Circolari n.39/SAN del 17 novembre 2004 e n.20/SAN del 24 maggio 2005" - Precisazioni.

Con la Circolare indicata in oggetto questa Struttura ha previsto alcune modifiche e integrazioni alle precedenti Circolari e note con le quali state fornite le indicazioni per la regolamentazione e il controllo ufficiale della vendita di latte crudo destinato alla vendita diretta al consumatore finale.

A seguito di alcune richieste di precisazione e chiarimento si ritiene opportuno apportare alcune ulteriori modifiche ai capitoli riguardanti i requisiti del latte crudo, i provvedimenti da adottare a seguito del superamento dei limiti previsti per il latte crudo, le modalità di controllo ufficiale e le informazioni per il consumatore.

Pertanto i suddetti capitoli previsti dalla Circolare 13/SAN del 13 aprile 2007 sono integralmente sostituiti dai seguenti.

REQUISITI DEL LATTE CRUDO

I requisiti del **latte crudo vaccino** destinato alla vendita al consumatore finale sono così modificati:

1. tenore in germi a 30°C (per ml) inferiore o uguale a 25.000 su una media geometrica mobile calcolata su un periodo di due mesi con almeno due prelievi al mese
2. titolo di cellule somatiche (per ml) inferiore o uguale a 300.000 su una media geometrica mobile calcolata su un periodo di tre mesi con almeno un prelievo al mese
3. assenza di germi patogeni e loro tossine
4. residui di sostanze inibenti: non superiori ai limiti fissati negli allegati I e II del Regolamento CEE n.2377/90.

Per quanto riguarda il tenore in germi, le aziende:

- che alla data di emanazione della Circolare 13/SAN (13 aprile 2007) erano autorizzate alla produzione di latte crudo per la vendita diretta
 - il cui livello di tenore in germi (media mobile) è superiore a 25.000 ufc/ml
- possono continuare a vendere direttamente latte crudo al consumatore finale sino al 31 agosto 2007; a partire dal 1° settembre 2007 la vendita diretta del latte crudo potrà proseguire solo se il tenore in germi è inferiore a 25.000 ufc/ml.

Inoltre nelle aziende che intendono iniziare l'attività di produzione di latte crudo destinato alla vendita al consumatore finale il Servizio Veterinario dell'ASL competente consente l'inizio

dell'attività di vendita solo dopo aver effettuato un campionamento ufficiale (in unica aliquota) di latte crudo dal tank di stoccaggio al fine della verifica dei parametri indicati nella Tabella 1.

Tabella 1

PARAMETRO	LIMITE ACCETTABILITA'	METODICA UTILIZZATA DAL LABORATORIO UFFICIALE
Tenore in germi a 30°C (per ml)	inferiore o uguale a 50.000	
titolo di cellule somatiche (per ml)	inferiore o uguale a 300.000	
Residui di sostanze inibenti	non superiori ai limiti fissati negli allegati I e II del Regolamento CEE n.2377/90	
<i>Listeria monocytogenes</i>	Assente in 25 ml	PCR
Salmonella	Assente in 25 ml	PCR
Campylobacter termotolleranti	Assente in 25 ml	PCR
<i>Streptococcus agalactiae</i>	Assente	esame colturale
E. coli O 157	Assente in 25 ml	PCR
Stafilococco coagulasi positivo	< 100 ufc in 1 ml	esame colturale con numerazione

Il campione deve essere suddiviso in due unità campionarie; per una di queste (che verrà utilizzata per la determinazione dei parametri tenore in germi - titolo cellule somatiche - sostanze inibenti - *Streptococcus agalactiae*) devono essere utilizzati contenitori con lo stik imbevuto di conservante; il campione deve essere comunque refrigerato e inviato al più presto al laboratorio dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia di Brescia a cui deve comunque pervenire entro 24-48 ore dal prelievo.

Si sottolinea che, rispetto alle precedenti disposizioni, non è più previsto il controllo dell'indice crioscopico.

I requisiti del **latte crudo caprino** destinato alla vendita al consumatore finale sono così modificati:

1. tenore in germi a 30°C (per ml) inferiore o uguale a 50.000 su una media geometrica mobile calcolata su un periodo di due mesi con almeno due prelievi al mese
2. assenza di germi patogeni e loro tossine
3. residui di sostanze inibenti: non superiori ai limiti fissati negli allegati I e II del Regolamento CEE n.2377/90.

Per quanto riguarda il tenore in germi, le aziende:

- che alla data di emanazione della Circolare 13/SAN (13 aprile 2007) erano autorizzate alla produzione di latte crudo per la vendita diretta
- il cui livello di tenore in germi (media mobile) è superiore a 50.000 ufc/ml

possono continuare a vendere direttamente latte crudo al consumatore finale sino al 31 agosto 2007; a partire dal 1° settembre 2007 la vendita diretta del latte crudo potrà proseguire solo se il tenore in germi è inferiore a 50.000 ufc/ml.

Inoltre nelle aziende che intendono iniziare l'attività di produzione di latte crudo destinato alla vendita al consumatore finale il Servizio Veterinario dell'ASL competente consente l'inizio dell'attività di vendita solo dopo aver effettuato un campionamento ufficiale (in unica aliquota) di latte crudo dal tank di stoccaggio al fine della verifica dei parametri indicati nella Tabella 2.

Tabella 2

PARAMETRO	LIMITE ACCETTABILITA'	METODICA UTILIZZATA DAL LABORATORIO UFFICIALE
Tenore in germi a 30°C (per ml)	inferiore o uguale a 100.000	
Residui di sostanze inibenti	non superiori ai limiti fissati negli allegati I e II del Regolamento CEE n.2377/90	
<i>Listeria monocytogenes</i>	Assente in 25 ml	PCR
Salmonella	Assente in 25 ml	PCR
Campylobacter termotolleranti	Assente in 25 ml	PCR
E. coli O 157	Assente in 25 ml	PCR
Stafilococco coagulasi positivo	< 100 ufc in 1 ml	esame colturale con numerazione

Il campione deve essere suddiviso in due unità campionarie; per una di queste (che verrà utilizzata per la determinazione dei parametri tenore in germi – sostanze inibenti) devono essere utilizzati contenitori con lo stik imbevuto di conservante; il campione deve essere comunque refrigerato e inviato al più presto al laboratorio dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia di Brescia a cui deve comunque pervenire entro 24-48 ore dal prelievo.

PROVVEDIMENTI DA ADOTTARE A SEGUITO DEL SUPERAMENTO DEI LIMITI PREVISTI PER IL LATTE CRUDO

Il responsabile dell'azienda che intende iniziare l'attività di produzione di latte crudo destinato alla vendita al consumatore finale deve preventivamente comunicare al Servizio Veterinario dell'ASL competente le modalità di acquisizione degli esiti delle analisi sul latte crudo (es. teletel, comunicazioni del primo acquirente, copia esiti laboratorio, ...); tali modalità devono, tra l'altro, garantire la possibilità da parte del responsabile dell'azienda di prendere visione degli esiti entro 7 giorni dal campionamento.

I responsabili delle aziende già autorizzate alla produzione di latte crudo per la vendita diretta devono comunicare quanto sopra al Servizio Veterinario dell'ASL competente entro 30 giorni dalla data della presente Circolare.

In caso di superamento dei limiti indicati (sia a seguito di campione ufficiale che di campione in autocontrollo) per i seguenti parametri:

- Residui di sostanze inibenti
- *Listeria monocytogenes*
- Salmonella
- Campylobacter termotolleranti
- E.coli O157

il responsabile dell'azienda agricola di produzione provvede, non appena a conoscenza dell'esito delle analisi che evidenziano la non conformità e senza attendere ulteriori comunicazioni, all'immediata sospensione della vendita di latte crudo destinato al consumo diretto.

Provvede, altresì, a segnalare al Servizio Veterinario competente entro 24 ore (8 ore in caso di positività per inibenti) l'esito delle analisi e la sospensione della vendita del latte crudo per il consumo diretto.

La vendita del latte crudo per il consumo diretto potrà riprendere solo allorché un singolo campione (anche prelevato e analizzato in autocontrollo) evidenzia un valore inferiore ai limiti indicati.

In caso di superamento delle medie geometriche per germi o cellule somatiche la vendita del latte crudo potrà proseguire a condizione che, a seguito di un nuovo campionamento effettuato entro dieci giorni dalla comunicazione dell'esito dell'ultima analisi, si evidenzia che il latte crudo rispetta (sul singolo campione) i limiti indicati (25.000 ufc/ml e 300.000 cellule/ml per il latte bovino e 50.000 ufc/ml per il latte caprino) e che tutti i singoli campioni successivi rimangano con valori al di sotto dello stesso limite fino a quando la media geometrica non sia rientrata nei limiti.

Per gli altri parametri (*Streptococcus agalactiae* - Stafilococco coagulasi positivo) al riscontro di superamento dei limiti deve seguire un immediato intervento da parte del responsabile dell'allevamento per la verifica dello stato sanitario degli animali e del rispetto delle corrette procedure di mungitura e di sanificazione degli ambienti e degli impianti e per l'adozione degli interventi correttivi ritenuti necessari.

La vendita di latte crudo deve essere sospesa se, a seguito di un ulteriore campionamento effettuato entro 30 giorni dalla comunicazione dell'esito dell'ultima analisi, si evidenzia il permanere del superamento dei limiti indicati.

Nel caso in cui, nel corso dei controlli ufficiali effettuati nella normale attività di vigilanza, venga riscontrato il mancato rispetto da parte del responsabile dell'azienda agricola di produzione delle sopra indicate procedure, si procederà all'immediata sospensione della vendita di latte crudo per il consumo diretto e all'esecuzione di un campionamento ufficiale (con le modalità indicate nel capitolo precedente) sul latte crudo dal tank di stoccaggio.

La vendita potrà riprendere solo a seguito dell'esito favorevole delle analisi sul campione ufficiale.

MODALITÀ DI CONTROLLO UFFICIALE

Nel corso dell'attività di controllo ufficiale devono essere previsti controlli specifici relativi a:

- nelle aziende di produzione:

- esecuzione (con le modalità indicate al capitolo "Requisiti del latte crudo") di un campionamento ufficiale al mese di latte crudo dal tank di stoccaggio per la verifica dei parametri previsti in Tabella 1 e 2; le ricerche relative a *Streptococcus agalactiae* sono svolte due volte all'anno
In caso di superamento dei parametri di cui sopra verrà data immediata comunicazione al responsabile dell'allevamento in modo che, in rapporto al parametro non rispettato, vengano adottate le misure indicate al capitolo precedente
- verifica documentale degli esiti dei controlli effettuati sul latte crudo e del rispetto delle procedure di sospensione della vendita in caso di superamento dei limiti stabiliti
- nel caso di erogatori direttamente collegati con il tank aziendale verifica che il responsabile dell'azienda di produzione abbia adottato misure adeguate a garantire che, durante e immediatamente dopo la mungitura, venga interrotta l'erogazione del latte fino a quando non sia ripristinata la temperatura prevista per

- l'erogazione o che il consumatore venga adeguatamente informato del fatto che il latte viene erogato ad una temperatura superiore a quella prevista
- sui campioni conferiti dalle ASL il laboratorio effettuerà anche, a scopo conoscitivo di monitoraggio, la ricerca di *Coxiella burnetii* e *Mycobacterium paratuberculosis*
- presso i distributori automatici di erogazione del latte crudo:
 - esecuzione (con le modalità indicate al capitolo "Requisiti del latte crudo") di un campionamento ufficiale al mese di latte crudo per la verifica dei parametri previsti in Tabella 1 e 2 (nel caso di erogatore posizionato in azienda, il campionamento può essere contestuale a quello effettuato dal tank)
 - verifica del rispetto della temperatura di erogazione mediante il controllo della temperatura della prima quantità di latte erogato
 - verifica della presenza delle corrette informazioni al consumatore.

Tale attività di controllo deve proseguire fino alla fine del 2007; in considerazione degli esiti dei controlli effettuati si forniranno le indicazioni per la successiva attività.

INFORMAZIONI PER IL CONSUMATORE

Presso ciascun erogatore di latte crudo devono essere esposte in modo ben visibile al consumatore le seguenti informazioni:

- Denominazione di vendita: latte crudo di ... (indicare la specie)
- Produttore: ragione sociale e indicazione completa della sede dell'allevamento di produzione
- Modalità di conservazione: da conservare in frigorifero - si consiglia di consumare entro ... (indicazione stabilita dal produttore) giorni dall'acquisto
- Precauzioni d'uso: Latte crudo non sottoposto a pastorizzazione - si raccomanda di utilizzare contenitori (preferibilmente monouso) perfettamente puliti - come per tutti gli alimenti crudi, nel caso di utilizzo da parte di soggetti a rischio (in quanto debilitati o affetti da malattie immunodepressive o gastrointestinali) e di bambini di età inferiore a 3 anni si consiglia di riscaldare il latte crudo ad almeno 70°C prima del consumo.

E' consentito, in aggiunta a quanto sopra indicato, riportare presso l'erogatore i risultati delle analisi effettuate sul latte sia in attuazione delle procedure di autocontrollo che di controllo ufficiale.

Come previsto dal D.L.vo 109/92 e succ. modifiche è vietato fornire indicazioni che:

- possono indurre in errore l'acquirente sulle caratteristiche del prodotto
- attribuiscono al prodotto effetti o proprietà che non possiede
- attribuiscono al prodotto proprietà atte a prevenire, curare o guarire una malattia umana o accennano a tali proprietà.

Nel raccomandare una puntuale applicazione delle indicazioni di cui trattasi e nella diffusione della presente Circolare al personale operante sul territorio e a tutti gli operatori economici interessati, si porgono distinti saluti.

IL DIRIGENTE
(Manno AS/UT)

